



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA

Ex Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del SIG. SAMI AMRI, cittadino tunisino, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita in Tunisia, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore” (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174);;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO DEL 12 APRILE 2019, redatta dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi, con cui si attesta l’ammissione del Sig. Sami AMRI agli esami di fine formazione nell’ottobre 2016 ed il relativo conseguimento del “CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE N. 11-1001-16 DEL 24/10/2016”, rilasciato dal Ministero della Formazione Professionale e dell’Impiego della Repubblica Tunisina, con specializzazione “Parrucchiere”;

VISTO altresì il “DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE”, conseguito previo superamento dell’esame sostenuto nella sessione di luglio 1998 e rilasciato a Tunisi in data 16 settembre 1998 dall’ISTITUTO PRIVATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “LE PARIS”



di Tunisi (autorizzato con licenza n. 8003511) con il quale è stata certificata la partecipazione del predetto soggetto ad un corso di formazione per “*Acconciatura Uomini*”;

CONSIDERATO che con il documento denominato “ATTESTATION DE FORMATION” (Attestato di formazione), rilasciato su richiesta dell’interessato a Tunisi il 12 dicembre 2018, la direttrice dell’Istituto privato “LE PARIS” ha ulteriormente certificato l’avvenuta formazione del SIG. SAMI AMRI in acconciatura, specialità “BARBIERE”, durata 700 ore nell’anno scolastico 1997/1998 (dal 1 ottobre 1997 al luglio 1998) e superamento del relativo esame finale;

VISTO il documento denominato “BULLETIN DE NOTES” (Pagella) rilasciato a Tunisi in data 13 settembre 1998 dal predetto Centro di formazione per l’anno scolastico 1997/1998, classe “BARBIERE”, da cui risultano le seguenti materie di apprendimento: rasatura della barba, taglio, lavaggio con sapone, applicazione, brushing, shampoo, acconciatura, estetica e tecnologia;

VISTA l’esperienza professionale estera, documentata con il “CERTIFICATO DI ESPERIENZA” rilasciato dal gerente del salone di parrucchiere LE BARDO (Bardo-Tunisia), comprovante l’assunzione del SIG. SAMI AMRI in qualità di “*Barbiere*” da gennaio 2009 al 31 dicembre 2011\_(data del certificato);

VISTA la delibera assunta in data 11 ottobre 2019 dalla Conferenza di Servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – *Regime generale* – articoli 18-21, il CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE N. 11-1001-16 DEL 24/10/2016 unitamente al riferito DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL 1998, idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di “*Acconciatore*”, di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174, si è anche determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. SAMI AMRI subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del medesimo d.lgs. 206/2007;

RITENUTO pertanto necessario prevedere tale misura compensativa, in quanto la formazione ottenuta dal SIG. SAMI AMRI è di durata inferiore a quella richiesta dalla vigente normativa italiana di settore e “*riguarda materie sostanzialmente diverse, materie cioè la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata, e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante*” (art. 22, comma 5) d.lgs. 206/2007);

STABILITO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all’Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota (PROT. MISE 296792) del 17 ottobre 2019 ha comunicato al SIG. SAMI AMRI, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accoglimento della richiesta di riconoscimento solo subordinatamente all’espletamento della predetta misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;



TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in Euro trentadue, che risulta regolarmente corrisposta dal SIG. SAMI AMRI, mediante trasmissione di due marche da bollo dell'importo ciascuna di Euro sedici.

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, al SIG. SAMI AMRI, cittadino tunisino, nato a Tunisi l'11 novembre 1968, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il titolo di formazione citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Acconciatore", di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, a norma degli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i..

2. Tale misura compensativa, diretta a colmare la differenza formativa riscontrata e precedentemente riferita, consiste in una prova attitudinale, il cui oggetto e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma, 16 gennaio 2020



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA

Ex Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### **ALLEGATO A**

La prova attitudinale, consistente in una prova pratica e in un colloquio, è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato sugli argomenti oggetto della stessa, per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività indicata nel presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale prevede nello specifico:

#### **PROVA PRATICA-ATTITUDINALE:**

- **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

#### **PROVA ORALE:**

la prova orale consisterà in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie previste per la prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti discipline: *“Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale”*.

---

La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE TOSCANA presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla REGIONE TOSCANA, DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE-SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE – PROGRAMMAZIONE IEFP – APPRENDISTATO E TIROCINI, PIAZZA DELL'UNITÀ ITALIANA N. 1-50123 FIRENZE, PEC: [REGIONETOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT](mailto:REGIONETOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT).

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo.

Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; **quest'ultima** rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta, in esito alla predetta prova, in possesso della relativa qualifica professionale.**